CAMERA DEI DEPUTATI N. 2164

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DALLARA

Istituzione di una casa da gioco stagionale nel comune di Rapallo

Presentata il 7 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Pochi mesi or sono un sondaggio tra la popolazione della Riviera di Levante ha evidenziato l'interesse dei cittadini all'apertura di una casa da gioco nel comune di Rapallo. Le motivazioni addotte dagli intervistati sono: la speranza di creare un flusso ed un'economia turistica in grado di offrire nuovi posti di lavoro; il desiderio di avere un ritorno economico tale da finanziare servizi pubblici di carattere tecnico e sociale; infine la possibilità di creare, attorno all'attrattiva della casa da gioco, una serie di attività (spettacoli, manifestazioni) socio-culturali.

Queste opinioni non possono che essere condivise; chi conosce la realtà della Riviera di Levante, dovrebbe aggiungere che l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Rapallo, inserita in una delle costiere più belle d'Italia, con infrastrutture urbanistiche e alberghiere già realizzate e di ottimo livello, con un indotto turistico elevato, porterebbe giovamento anche ai comuni dell'entroterra, permettendone un immediato sviluppo.

È utile poi sottolineare, nell'evidente interesse di non favorire una inutile « concorrenza » tra Rapallo e San Remo, come l'istituzione di una casa da gioco stagionale sarebbe la soluzione ideale; semmai si verrebbe a creare una competizione con Montecarlo e la Costa Azzurra, binomio di turismo d'elité, interrompendo il flusso di turisti italiani diretto all'estero.

Prendendo in esame il testo della presente proposta di legge, non si evidenziano particolarità rispetto allo schema solito se non in due fasi: all'articolo 2, 4 comma, è prevista la predisposizione da parte del comune di Rapallo di un capitolato gene-

rale contenente le modalità per la gara pubblica ai fini della concessione ad una società; nell'intento di privare la malavita organizzata di un mezzo per riciclare denaro sporco l'articolo 7 dispone che al servizio cassa della casa da gioco si applicano le norme per le imprese creditizie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Per questa serie di motivi si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco stagionale nel comune di Rapallo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Liguria su richiesta dei sindaci del comune di Rapallo e del comune di San Remo, previa delibera dei rispettivi consigli comunali. L'autorizzazione è concessa, con criterio di alternanza stagionale da definire con apposita convenzione deliberata dai consigli comunali di Rapallo e di San Remo, per non più di venti anni ed è rinnovabile con durata decennale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

ART. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del comune di Rapallo deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco.

2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Rapallo.

3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Rapallo attraverso una azienda municipalizzata, per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria il comune, sentita la regione Liguria, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, in cui siano indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario e al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascuna sala da gioco;

d) la percentuale sui proventi lordi del gestore da devolvere al comune e alla regione Liguria, le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Liguria, sentiti i sindaci di Rapallo e di San Remo, con proprio decreto, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che effettuano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot – machine*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) qualsiasi ulteriore cautela idonea alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco di Rapallo sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune di Rapallo, con obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività *promozionali turistiche o di tipo turistico* altamente qualificate, mentre, per la parte rimanente, i proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di attività aventi finalità istituzionali, sociali e culturali da svolgere anche in collaborazione con le associazioni pubbliche e private operanti nel territorio del comune;

b) il 30 per cento alla provincia di Genova che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Liguria che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Rapallo ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta la soprattassa nella misura del 10 per cento.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Liguria, sentito il sindaco del comune interessato, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento relativo all'autorizzazione concessa, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Rapallo si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Rapallo si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, come modificati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.